

## IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 DI. n. 34 del 19/05/2020		
c.d. Decreto "RILANCIO"		
	SPECIFICHE	NOTE
<b>BENEFICIARI</b>	- imprese	
		La Relazione Illustrativa del DI. Rilancio ha specificato che rientrano tra i soggetti titolari di reddito autonomo anche quelli iscritti alle Gestioni Speciali AGO già beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 28 del DI. n. 18/2020, conv. con modif. Dalla l. 27/2020
	- lavoratori autonomi	In assenza di una specifica esclusione, potrebbero rientrare in detta categoria anche gli incaricati alle vendite a domicilio con partita IVA e i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo in possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000,00
	- titolari di reddito agrario	
	- enti non commerciali	In relazione allo svolgimento di attività commerciali
<b>ESCLUSI</b>	- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di accesso al contributo a fondo perduto	
	- enti pubblici	
	- intermediari finanziari e società di partecipazione	
	- contribuenti aventi diritto alle indennità ex artt. 27 e 38 DI. 18/2020, conv. con modif. dalla l. n. 27/2020	Rientrano in detta categoria i liberi professionisti e i lavoratori co.co.co (art. 27) i lavoratori dello spettacolo (art. 38)
	- lavoratori dipendenti	
	- professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria	Rientrano in detta categoria avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, ecc...
<b>REQUISITI DI ACCESSO</b>	- titolarità di partita IVA	
	- ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso	
	- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019	Al fine di determinare correttamente detti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi  Detto requisito non è richiesto per: - soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'01/01/2019  - soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data di insorgere dello stato di emergenza COVID-19

## IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 DI. n. 34 del 19/05/2020		
c.d. Decreto "RILANCIO"		
	SPECIFICHE	NOTE
<b>MODALITA' DI CALCOLO</b>	<p>Alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 si applica la percentuale del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li> <li>- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000,00 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li> <li>- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul>	
<b>CONTRIBUTO MINIMO</b>	<p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a € 1.000,00 per le persone fisiche;</li> <li>- a € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li> </ul>	
<b>IMPATTO FISCALE</b>	<p>Il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta;</li> <li>- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 TUIR e 109, comma 5, TUIR</li> </ul>	
<b>MODALITA' DI OTTENIMENTO</b>	Presentazione, in via telematica, di un'istanza all'Agenzia delle Entrate	
<b>SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'INVIO DELL'ISTANZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetto interessato</li> <li>- intermediario delegato al servizio del Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica</li> </ul>	
<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</b>	Entro 60 gg. dalla data di avvio della procedura telematica come definita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate	

## IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 DI. n. 34 del 19/05/2020		
c.d. Decreto "RILANCIO"		
	SPECIFICHE	NOTE
<b>CONTENUTO DELL'ISTANZA</b>	<p>- indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo</p> <p>- autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, non sono sottoposti alle misure di prevenzione antimafia</p>	<p>I soggetti da sottoporre alla verifica antimafia sono individuati dall'art. 85, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 159/2011 e sono, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese individuali, il titolare;</li> <li>- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;</li> <li>- per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;</li> <li>- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;</li> <li>- per i consorzi di cui all'art. 2602 cc. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</li> <li>- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;</li> <li>- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;</li> <li>- per le società di cui all'art. 2508 cc, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;</li> <li>- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;</li> <li>- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.</li> </ul>
<b>MODALITA' DI EROGAZIONE</b>	Accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario	
<b>MODALITA' DI CONTROLLO</b>	Applicazione dell'art. 31 e seguenti del DPR. n. 600/1973	

## IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 DL. n. 34 del 19/05/2020		
c.d. Decreto "RILANCIO"		
	SPECIFICHE	NOTE
<b>MODALITA DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI</b>	Emissione atto di recupero con richiesta di:	L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'8° anno successivo a quello di utilizzo  Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni sul processo tributario
	- contributo non spettante  - sanzioni dal 100 al 200% del contributo non spettante  - interessi da ritardata iscrizione a ruolo	
<b>CONSEGUENZE PENALI NEL CASO DI PERCEZIONE DI CONTRIBUTO NON SPETTANTE</b>	- Nel caso di mancato superamento della preventiva verifica antimafia: reclusione da 2 a 6 anni per colui che ha rilasciato l'autocertificazione	
	- Nel caso di mancato superamento della verifica antimafia successivamente all'avvenuta erogazione del contributo: applicazione art. 322 ter c.p. (confisca)	
	Applicazione art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato): reclusione da sei mesi a tre anni o, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, sanzione amministrativa da € 5.164,00 a€ 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito .	